Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di sabato 9 giugno 2018

**CONTABILITÀ**

# *Il bilancio e la delibera di approvazione: disciplina applicabile*

di **Viviana Grippo**

Il **bilancio d'esercizio** trova la sua disciplina negli **articoli 2423 e ss. cod.civ.**. In particolare l'**articolo 2423 cod. civ.** stabilisce che:

- gli amministratori devono redigere il **bilancio di esercizio**, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa,
- il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo **veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società, illustrando al contempo il **risultato economico dell'esercizio**.

Il codice chiarisce poi che, ai fini della **rappresentazione veritiera e corretta** è necessario, se non sono sufficienti le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge, fornirne di **ulteriori** e **complementari** che permettano il raggiungimento di tale scopo.

La redazione del bilancio è quindi compito degli amministratori. Questi, seguendo il dettato del codice civile, devono redigere tale documento tenendo conto non solo dei **postulati** già espressi (chiarezza, verità e correttezza) ma anche dei **principi di redazione** del bilancio espressi nell'**articolo 2423 bis cod. civ.**, ovvero:

*"1) la **valutazione** delle voci deve essere fatta **secondo prudenza** e nella **prospettiva della continuazione dell'attività**;*

*1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della **sostanza dell'operazione o del contratto**;*

*2) si possono indicare esclusivamente gli **utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio**;*

*3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di **competenza dell'esercizio**, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;*

*4) si deve tener conto dei **rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio**, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;*

*5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere **valutati separatamente**;*

*6) **i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro**".*

Ma oltre che la **correttezza nella redazione del bilancio**, per la quale gli amministratori dovranno anche rifarsi al dettato dei **principi contabili**, all'organo ammnistrativo (ovvero, ove esistente, in surroga, al **collegio sindacale**) sono attribuiti anche altri compiti di carattere burocratico, quali il **deposito del bilancio**.

Particolare attenzione merita la disciplina, contenuta nell'**articolo 2434 bis cod. civ.,** di **invalidità della deliberazione** di approvazione del bilancio, in base alla quale le azioni previste dall'**articolo 2377 cod. civ.** (**annullabilità delle deliberazioni**) e dell'**articolo 2379 cod. civ.** (**nullità delle deliberazioni**), **non possono proporsi** nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio **dopo che sia stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo**.

In particolare **l'impugnazione può essere motivata**:

- dalle **cause di annullabilità** cui all'**articolo 2377 cod. civ**., ossia da vizi di **non conformità alla legge ed allo statuto**,
- da **cause di nullità** di cui all'**articolo 2379 cod. civ.,** quali quelle di **mancata convocazione dell'assemblea** e di **mancata verbalizzazione**.

La **legittimazione ad impugnare** risulta riconosciuta solamente ai soci che rappresentino almeno il **cinque per cento del capitale sociale** (lo statuto può ridurre o escludere questo requisito), sempreché il bilancio, oggetto di impugnazione, venga **approvato senza rilievi da parte del revisore legale** dei conti.

Se, tuttavia, il **bilancio non è stato approvato** o **è stato approvato con i rilievi** del revisore legale dei conti viene disapplicata la disciplina illustrata (compreso periodo di legittimazione fra le date di approvazione dei due bilanci e la limitazione dei legittimati in base alla soglia di capitale), subentrando le generali **norme di legittimazione**.

La deliberazione **non può** essere **annullata**:

1. per la **partecipazione all'assemblea di persone non legittimate**, salvo che tale **partecipazione sia stata determinante** ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;
2. per l'**invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio**, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati **determinanti** ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
3. per **l'incompletezza o l'inesattezza del verbale**, salvo che **impediscano l'accertamento del contenuto**, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione ha **effetto rispetto a tutti i soci** ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ PER IL BILANCIO 2018

Scopri le sedi in programmazione >